

**DETERMINA A CONTRARRE**  
(art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016)

**Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, dei lavori di realizzazione del 1° Lotto della Variante alla S.P. ex S.S. n. 42 "del Tonale e della Mendola" (c.d. "Tangenziale Est") in Comune di Verdello**

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

**PREMESSO CHE**

- a) la S.P. ex S.S. n. 42 "del Tonale e della Mendola" rappresenta un itinerario di grande comunicazione tra la pianura Padana e l'Alto Adige, che attraversa le Province di Bergamo, Brescia, Trento e Bolzano ed è classificata di interesse regionale R2, ai sensi della classificazione funzionale approvata con D.G.R. 3 dicembre 2004 n. VII/19709;
- b) con riferimento alla S.P. di cui alla precedente lett. a), nel tratto tra le città di Bergamo e Treviglio, di competenza della Provincia di Bergamo, la ex SS 42 attraversa il centro abitato del Comune di Verdello, generando una criticità a livello locale, visti i consistenti volumi di traffico di attraversamento, la forte percentuale di mezzi pesanti e gli accodamenti dovuti alla presenza di intersezioni con la viabilità comunale, restringimenti della sede stradale e importanti opere infrastrutturali confluenti sull'arteria stradale;
- c) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche "**CAL**" o la "**Società**"), in qualità di società partecipata direttamente da ANAS S.p.A. e indirettamente da Regione Lombardia ed operante nel campo delle infrastrutture viarie, è stata individuata quale soggetto incaricato della redazione del progetto esecutivo, della verifica e validazione del medesimo progetto e della realizzazione del Lotto 1 della Variante alla S.P. di cui alla precedente lett. a), c.d. nuova "Tangenziale Est", da realizzarsi in Comune di Verdello (di seguito l'"**Intervento**");
- d) l'**Intervento** è costituito da un nuovo tracciato stradale in variante alla ex SS 42, che passi ad est del centro abitato di Verdello e alleggerisca il traffico veicolare di attraversamento del centro abitato, con conseguente diminuzione dei tempi di percorrenza e dell'inquinamento atmosferico e acustico e innalzamento dei livelli di servizio della strada provinciale;
- e) il progetto esecutivo dell'**Intervento** è stato redatto da **CAL**, validato con atto del Responsabile Unico del Procedimento in data 18 giugno 2021 e approvato dalla Provincia di Bergamo con atto del 17 giugno 2021;

**PREMESSO ALTRESÍ CHE**

- f) l'affidamento in questione ha ad oggetto i soli lavori di realizzazione dell'**Intervento**, il cui CPV più corrispondente è 45233122-0 "*lavori di costruzione di circonvallazioni*";
- g) l'appalto in oggetto è privo di carattere transfrontaliero certo, in considerazione: *i)* della tipologia di lavori, afferenti alla realizzazione di una infrastruttura stradale che non presenta particolare carattere di complessità e destinati ad avere un impatto sulla viabilità a livello esclusivamente locale; *ii)* del fatto che per l'esecuzione dei lavori non è richiesto il possesso di requisiti tecnici particolari o difficilmente riscontrabili sul mercato nazionale; *iii)* del luogo di esecuzione dell'appalto (Comune di Verdello, sito in Provincia di Bergamo);

**DATO ATTO ALTRESÍ CHE**

- h) l'importo complessivo stimato dell'appalto è pari ad **Euro 5.279.934,17 (cinquemilioniduecentosettantanovemilanovecentotrentaquattro/17)**, di cui **Euro 154.684,37 (centocinquantaquattromilaseicentottantaquattro/37)** a titolo di oneri per la **sicurezza non soggetti a ribasso**, e di cui **Euro 996.345,94 (novecentonovantaseimilatrecentoquarantacinque/94)** per costi della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, oltre IVA nelle misure di legge;
- i) l'importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari ad **Euro 5.125.249,80 (cinquemilionicentoventicinquemiladuecentoquarantanove/80)**.

Si riepongono nella tabella che segue i sopra indicati importi:

<b>Importo per i lavori (base d'asta) (Euro)</b>	<b>Oneri per la sicurezza (Euro)</b>	<b>Importo complessivo stimato (Euro)</b>
<b>5.125.249,80</b>	<b>154.684,37</b>	<b>5.279.934,17</b>

**RICHIAMATI**

- j) il D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche il "Codice") come da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021;
- k) l'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai "*Principi per l'aggiudicazione*";

- l) l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina “*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*” e le Linee Guida n. 3 in tema di “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*” approvate dall'ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- m) l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, ai sensi del quale “*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023*”;
- n) l'art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, ai sensi del quale “*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: [...] b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento [...] contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati*”;
- o) l'art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che richiama, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il rispetto, tra gli altri, dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, nonché di rotazione;
- p) l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale “*Per gli affidamenti di cui al comma*

2. lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

- q) l'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter”;
- r) l'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020, a norma del quale “Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;
- s) l'art. 26, comma 8 del Codice nella parte in cui prevede che il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara;
- t) l'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale “[...] i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC”;
- u) l'art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019, convertito con L. n. 55/2019, secondo cui “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216,

- comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista”;
- v) l'art. 216, comma 27-octies, D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui “Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione [...]”;
- w) le Linee Guida n. 4/2016 adottate in attuazione del previgente art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate da ultimo con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 e il documento pubblicato sul sito internet dell'ANAC in data 7 agosto 2020, recante “Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione”, dove, con riferimento alle procedure negoziate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, si afferma che “rimangono applicabili [...] le Linee Guida n. 4, che, in coerenza con i principi richiamati dal comma 1 dell'art. 36 del Codice, compiutamente disciplinano tutta la sequenza procedimentale, dalla fase di interlocuzione con il mercato per la selezione degli operatori economici da invitare (svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi) alla stipulazione del contratto”;
- x) il punto 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4, ai sensi del quale “Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante [...] nella stessa categoria di opere [...]”;
- y) i punti 5.1.3 e 5.1.11 delle Linee Guida ANAC n. 4 ai sensi dei quali “Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni

*che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento” e “Gli elenchi di operatori economici vigenti possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice dei contratti pubblici e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni”;*

- z)** l'art. 37, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale *“per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate nel periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38”;*
- aa)** l'art. 216, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale *“Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”;*
- bb)** l'art. 31.3 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev 2 (di seguito il **“Regolamento”**) approvato nel Consiglio di Amministrazione di **CAL** in data 9 maggio 2017 ed entrato in vigore in data 20 maggio 2017 che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, in base al quale *“In caso di sopravvenute modifiche alla normativa comunitaria e nazionale e a decreti/Linee Guida ANAC in materia di contratti pubblici, le disposizioni del presente Regolamento non più conformi alla predetta nuova normativa verranno automaticamente sostituite da quest’ultima. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, ogni variazione alla normativa/disciplina di riferimento in materia, cui il presente Regolamento fa rinvio, comporterà l’automatico adattamento dello stesso”;*
- cc)** l'art. 49, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021, in base al quale *“fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È pertanto abrogato l’articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”;*
- dd)** l'art. 105, comma 1, secondo e il terzo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, come modificati dal D.L. n. 77/2021, ai sensi dei quali: *“A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”;*
- ee)** la Sentenza della Corte di Giustizia della UE – sez. V (CGUE) del 26 settembre 2019 (causa C-63/18) in base alla quale il limite quantitativo al subappalto, pari al 30% nel momento in cui

è stata posta la domanda pregiudiziale, imponendo una limitazione alla facoltà di ricorrervi per una parte del contratto fissata in maniera astratta e in una determinata percentuale dello stesso, a prescindere dalla possibilità di verificare le possibilità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale delle prestazioni di cui si tratterebbe, si pone in contrasto con gli obiettivi di apertura alla concorrenza e di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici;

- ff)** l'atto di segnalazione dell'ANAC n. 8 del 13 novembre 2019 in base al quale in attesa di una modifica della disciplina nazionale in tema di subappalto che rispetti i principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia della precedente lettera ee)ee), evidenzia che la suddetta sentenza non sembrerebbe vietare la limitazione in sé del subappalto, ma richiede di motivare un eventuale limite al subappalto in relazione allo specifico contesto di gara, considerando ad esempio il settore economico di riferimento, la natura (principale/prevalente o accessoria) della prestazione, il valore e la complessità del contratto;
- gg)** la giurisprudenza amministrativa successiva alla sentenza della Corte di Giustizia della UE, causa C-63/18, che, pur in assenza di orientamenti univoci, ha confermato l'applicazione di un limite quantitativo al subappalto superiore al 30% – secondo quanto previsto, in particolare, dall'art. 1, comma 18 del D.L. n. 32/2019, ora abrogato dall'art. 49, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021 di cui alla precedente lett. cc) – con specifico riferimento agli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria privi di carattere transfrontaliero certo, atteso che la CGUE ha affermato l'incompatibilità del precedente limite del 30% con la sola direttiva 2014/24/UE, che non trova applicazione con riferimento agli appalti sotto soglia (*cf.* T.A.R. Lazio n. 1575/2021 e T.A.R. Potenza n. 240/2021), e considerato che, in ogni caso, la Corte di Giustizia non avrebbe escluso la compatibilità con il diritto dell'Unione europea di limiti al subappalto superiori al 30% (*cf.* T.A.R. Lazio, n. 13527/2020);

#### **CONSIDERATO CHE**

**hh)** in base al progetto esecutivo, le lavorazioni relative all'appalto in oggetto sono le seguenti:

<b>lavorazioni</b>	<b>categoria</b>	<b>Qualificazione obbligatoria (si/no)</b>	<b>classifica</b>	<b>Importo (in Euro)</b>	<b>%</b>	<b>Indicazioni ai fini della gara</b>
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	si	V	4.353.157,97	82,45	Prevalente

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	OG10	sì	II	282.058,43	5,34	Scorporabile
Barriere stradali di sicurezza	OS12-A	sì	III	644.717,77	12,21	Scorporabile
				<b>5.279.934,17</b>	<b>100</b>	

- ii) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020;
- jj) il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 di cui alla precedente lett. y), ha determinato di procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in epigrafe tramite consultazione dell'Elenco Fornitori Telematico disponibile sulla Piattaforma Sintel gestita da ARIA S.p.A. (di seguito, l'**"Elenco Fornitori Telematico"**), considerato che: i) l'Elenco Fornitori Telematico consente un'agevole selezione degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di lavori ed in possesso delle SOA richieste per la procedura in epigrafe, come indicate alla precedente lett. hh) (cfr. All. 2) e, peraltro, ii) dato che la procedura in oggetto verrà gestita telematicamente tramite la suddetta Piattaforma Sintel, non vengono richiesti ulteriori adempimenti formali agli operatori economici in quanto già iscritti nell'Elenco Fornitori Telematico;
- kk) nell'ambito degli operatori economici iscritti alla Piattaforma Sintel ed in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la procedura in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato le imprese cui richiedere un'offerta anche in conformità al "criterio di diversa dislocazione territoriale" richiamato dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, selezionando in particolare n. 2 operatori aventi sede nella Provincia di Bergamo e restanti n. 8 operatori aventi sede in Province del Centro-Nord, considerato anche il luogo di esecuzione dei lavori, localizzati in un Comune della Provincia di Bergamo, e il perdurare del contesto emergenziale legato alla pandemia da Covid-19, che rende tuttora difficoltosi gli spostamenti di ampio raggio;

II) sulla base dei criteri sopra indicati, il Responsabile Unico del Procedimento ha pertanto stabilito di richiedere un'offerta ai seguenti operatori economici:

1. **Cadore Asfalti S.r.l. a socio unico**, C.F. 00686360256, P.IVA 00686360256, con sede in Perarolo di Cadore (BL);
2. **Collini Lavori S.p.A.**, C.F. 02094420227, P.IVA 02094420227, con sede in Trento (TN);
3. **Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A.**, C.F. 01810030369, P.IVA 01810030369, con sede in Mirandola (MO);
4. **Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l.**, C.F. 01393460165, P.IVA 01393460165, con sede in Gorlago (BG);
5. **Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.**, C.F. 01755470158, P.IVA 00533290342, con sede in Parma (PR);
6. **Itinera S.p.A.**, C.F. 01668980061, P.IVA 01668980061, con sede in Tortona (AL);
7. **Mattioda Pierino & Figli S.p.A.**, C.F. 00476210018, P.IVA 00476210018, con sede in Cuorgné (TO);
8. **Preve Costruzioni S.p.A.**, C.F. 00185120045, P.IVA 00185120045, con sede in Roccavione (CN);
9. **Rizzani de Eccher S.p.A.**, C.F. 00167700301, P.IVA 00167700301, con sede in Pozzuolo del Friuli (UD);
10. **Suardi S.p.A.**, C.F. 03231070164, P.IVA 03231070164, con sede in Predore (BG);

mm) con riferimento all'impresa di cui alla precedente lett. II), punto 4, che risulta essere stata sorteggiata, a seguito di avviso per manifestazione di interesse, per la partecipazione ad un Lotto della precedente procedura negoziata per l'affidamento di lavori indetta da **CAL** nel 2020 e che non è risultata aggiudicataria di tale Lotto, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto che il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti non trovi applicazione nell'affidamento in oggetto, tenuto conto che il Lotto della procedura indetta nell'anno 2020 aveva ad oggetto lavori la cui categoria prevalente (OS23), pari all'88,84% del valore dell'appalto, era diversa dalla categoria prevalente relativa all'appalto in questione (OG3), e che pertanto i due affidamenti non rientrano nella stessa categoria di opere, secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC di cui alla precedente lett. x); il Responsabile Unico del Procedimento dà atto, peraltro, che la precedente procedura negoziata indetta da **CAL** è equiparabile ad una procedura aperta al mercato, secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza;

nn) i lavori avranno una durata pari a 450 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;

- oo)** in considerazione delle precedenti lett. cc), dd), ee), ff) e gg), il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di ammettere il subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo dell'appalto, fermi restando gli ulteriori limiti di legge, considerato anche *i)* che le caratteristiche delle lavorazioni da eseguire sono afferenti alla realizzazione di una infrastruttura stradale ordinaria che non presenta carattere di particolare complessità, *ii)* che le categorie scorporabili sono complessivamente pari al 17,55%, di cui la categoria OG10 corrisponde al 5,34% e *iii)* che sussiste la necessità di garantire la conduzione unitaria e coordinata del cantiere, nel rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma dei lavori;
- pp)** in considerazione dell'importo stimato dell'appalto in oggetto, di poco al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, nonché della rilevanza dei relativi lavori, finanziati anche attraverso risorse statali della programmazione FSC 2014-2020, il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di richiedere la garanzia provvisoria in relazione all'appalto in oggetto in misura pari all'1% dell'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020;

#### **DATO ATTO CHE**

- qq)** la procedura di affidamento del servizio in epigrafe integra, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, l'ipotesi di affidamento con procedura negoziata previa individuazione di 10 operatori economici cui richiedere un'offerta mediante consultazione dell'Elenco Fornitori Telematico disponibile sulla Piattaforma Sintel;

#### **VISTI**

- rr)** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di **CAL** dell'11 giugno 2019 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato, il dott. Gianantonio Arnoldi;
- ss)** l'atto del 4 marzo 2021 (Prot. AD-040321-00001), con cui l'ing. Paolo Riccardo Morlacchi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto;
- tt)** la Richiesta di Attivazione dell'Ufficio Gare e Contratti dell'11 febbraio 2021;

#### **DETERMINA**

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

- 1)** di esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 per l'affidamento dei lavori in oggetto, previa consultazione degli operatori

- economici di cui alla precedente lett. ll);
- 2) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di invitare alla procedura negoziata di cui al precedente punto 1 i seguenti operatori economici individuati mediante consultazione dell'Elenco Fornitori Telematico disponibile sulla Piattaforma Sintel, secondo i criteri indicati alla precedente lett. kk):
1. **Cadore Asfalti S.r.l. a socio unico**, C.F. 00686360256, P.IVA 00686360256, con sede in Perarolo di Cadore (BL);
  2. **Collini Lavori S.p.A.**, C.F. 02094420227, P.IVA 02094420227, con sede in Trento (TN);
  3. **Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A.**, C.F. 01810030369, P.IVA 01810030369, con sede in Mirandola (MO);
  4. **Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l.**, C.F. 01393460165, P.IVA 01393460165, con sede in Gorlago (BG);
  5. **Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.**, C.F. 01755470158, P.IVA 00533290342, con sede in Parma (PR);
  6. **Itinera S.p.A.**, C.F. 01668980061, P.IVA 01668980061, con sede in Tortona (AL);
  7. **Mattioda Pierino & Figli S.p.A.**, C.F. 00476210018, P.IVA 00476210018, con sede in Cuorgné (TO);
  8. **Preve Costruzioni S.p.A.**, C.F. 00185120045, P.IVA 00185120045, con sede in Roccavione (CN);
  9. **Rizzani de Eccher S.p.A.**, C.F. 00167700301, P.IVA 00167700301, con sede in Pozzuolo del Friuli (UD);
  10. **Suardi S.p.A.**, C.F. 03231070164, P.IVA 03231070164, con sede in Predore (BG);
- 3) di stabilire che:
- i) l'importo complessivo dell'appalto è pari ad **Euro 5.279.934,17 (cinquemilioniduecentosettantanovemilanovecentotrentaquattro/17)**, di cui **Euro 154.684,37 (centocinquantaquattromilaseicentottantaquattro/37)** a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e di cui **Euro 996.345,94 (novecentonovantaseimilatrecentoquarantacinque/94)** per costi della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, oltre IVA nelle misure di legge;
  - ii) l'importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari ad **Euro 5.125.249,80 (cinquemilionicentoventicinquemiladuecentoquarantanove/80)**;
- 4) che l'aggiudicatario sarà individuato nel soggetto che offre il maggior ribasso percentuale rispetto alla base d'asta;

- 5) di approvare lo Schema di Contratto allegato alla presente determina a disciplina del rapporto con l'appaltatore;
- 6) di approvare la procedura di affidamento descritta e l'inquadramento normativo di riferimento, così come individuati dalla presente determina;
- 7) di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla stipula del contratto in oggetto nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina;
- 8) di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

Allegati:

1. Lettera di invito e relativi allegati;
2. Elenco degli operatori economici iscritti a Sintel e in possesso delle SOA richieste.

Milano, 18 giugno 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**

**L'Amministratore Delegato**

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

*Documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l'affidamento oggetto della presente determina.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

(Ing. Paolo Riccardo Morlacchi)

*Documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della presente determina.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**

**Il Direttore dell'Area Amministrativa**

(Ing. Giacomo Melis)

*Documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Data di pubblicazione: 22 luglio 2021